



Bruxelles, 22.11.2017  
COM(2017) 691 final

2017/0308 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alla prevista decisione sull'adozione, da parte del consiglio ministeriale, del proprio regolamento interno.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

La versione inglese del TCT con le parti dei Balcani occidentali [Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo\* (denominato di seguito "Kosovo"), ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia] è stata firmata da tutte le parti, ad eccezione della Bosnia-Erzegovina, nel contesto del vertice dei sei paesi dei Balcani occidentali tenutosi a Trieste il 12 luglio 2017; la Bosnia-Erzegovina ha sottoscritto il testo il 18 settembre 2017 a Bruxelles. Le altre versioni linguistiche del TCT sono state firmate dalle parti il 9 ottobre 2017. In seguito alla firma il TCT è applicato a titolo provvisorio in conformità all'articolo 41, paragrafo 3, dello stesso. Per l'Unione l'applicazione provvisoria è disposta dalla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti<sup>1</sup>.

L'Unione europea è parte del TCT.

#### **2.2 Il consiglio ministeriale**

Il consiglio ministeriale è istituito dall'articolo 21 del TCT al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi ivi fissati. Ha le seguenti responsabilità:

- a) fornire orientamenti strategici generali,
- b) riesaminare i progressi compiuti nell'attuazione del TCT, compreso il seguito dato alle proposte formulate dal forum sociale,
- c) emettere pareri sulla nomina del direttore del segretariato e
- d) decidere sulla sede del segretariato.

Il consiglio ministeriale è composto da un rappresentante di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Salvo diversa disposizione, esso decide per consenso.

#### **2.3 L'atto previsto del consiglio ministeriale**

Il progetto di decisione riguarda l'adozione del regolamento interno del consiglio ministeriale al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del trattato. Il progetto di regolamento interno contempla temi quali la partecipazione alle riunioni del consiglio ministeriale, la presidenza del consiglio ministeriale, la preparazione delle riunioni del consiglio ministeriale e le norme procedurali applicabili a tali riunioni, le procedure relative ai vari tipi di interventi che possono essere realizzati dal

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>1</sup> GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1.

consiglio ministeriale e la divulgazione delle informazioni, come pure una serie di disposizioni finali. Il regolamento interno avrà effetto a decorrere dal giorno dell'adozione. La decisione sull'adozione del regolamento interno del consiglio ministeriale sarà essenziale per la tempestiva attuazione del TCT.

La decisione prevista vincolerà le parti in forza dell'articolo 21 del TCT.

### **3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE**

È essenziale che il consiglio ministeriale adotti il proprio regolamento interno al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del trattato. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario definire la sua posizione.

Si ricorda al riguardo che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione regionale nei Balcani occidentali, come illustrato anche nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT [COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale"].

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1 Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1 Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>2</sup>.

##### *4.1.2 Applicazione al caso concreto*

Il consiglio ministeriale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

L'atto che il consiglio ministeriale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. In quanto organo istituito dal TCT con il potere di intervenire in conformità all'articolo 21 del TCT, si deve considerare che il consiglio ministeriale ha facoltà di adottare un regolamento interno che consenta il corretto espletamento delle funzioni che gli sono conferite. Per sua stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il consiglio ministeriale, tale regolamento contiene elementi vincolanti per i membri del consiglio ministeriale e dunque anche per il rappresentante dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esso abbia effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

## **4.2 Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, contemplati dall'articolo 91 del TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti. Tali elementi sono tra loro inscindibili e nessuno di essi è accessorio rispetto agli altri.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, del TFUE.

## **4.3 Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel consiglio ministeriale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti<sup>3</sup>.
- (2) In conformità all'articolo 41, paragrafo 3, del TCT, il TCT si applica a titolo provvisorio a decorrere dal [XXX] tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica di Serbia.
- (3) È essenziale che il consiglio ministeriale adotti il proprio regolamento interno al fine di assicurare la corretta esecuzione e attuazione dei suoi compiti a norma degli articoli 21, 22 e 23 del TCT.
- (4) Nella sua seconda riunione, che si terrà entro la fine del 2018, il consiglio ministeriale è chiamato ad adottare una decisione sul proprio regolamento interno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel consiglio ministeriale poiché la decisione sul regolamento interno del consiglio ministeriale vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella seconda riunione del consiglio ministeriale deve basarsi sul progetto di decisione del consiglio ministeriale accluso alla presente decisione.

Lievi modifiche del progetto di decisione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione nel consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

---

<sup>3</sup> GUL 278 del 27.10.2017, pag. 1.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*